DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1985

recante quarta modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/299/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE [2], in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3] modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE [4], in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni [5] modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE [6], in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/163/CEE del 6 febbraio 1985 [7] relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia ;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano ;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 85/163/CEE della Commissione è modificata come segue :

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data dell'« 8 maggio 1985 » è sostituita dal « 22 maggio 1985 ».
2. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data dell'« 8 maggio 1985 » è sostituita dal « 22 maggio 1985 ».
3. Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data dell'« 8 maggio 1985 » è sostituita dal « 22 maggio 1985 ».
4. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 39.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[4] GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
[5] GU n. L 47 del 27. 2. 1980, pag. 4.
[6] GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
[7] GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 23.

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :

   — province di Benevento, Bologna, Brescia, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Cuneo, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Salerno,

   — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° febbraio 1985.

2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni :

   a) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 10 marzo 1985 e prima del 28 aprile 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :

      — province di Cosenza e Salerno,

      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 10 marzo 1985.

   b) Per le carni ottenute da animali macellati dopo il 28 aprile 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :

      — province di Benevento, Cosenza e Salerno,

      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 25 aprile 1985.